

**Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e finanze del 2 aprile 2024 che definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 686 - 690, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
"Credito di imposta per l'acquisto di materiali di recupero"**

FAQ relative allo sportello per la rendicontazione delle spese 2023

N.B. con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2024, il Ministero attiverà un successivo sportello.

Aggiornamento all'11 ottobre 2024

1. SOGGETTI PROPONENTI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1.1. Quali soggetti possono presentare istanza di accesso al contributo?

Possono accedere al contributo previsto dal bando tutte le imprese che nell'anno 2023 hanno sostenuto spese relative a:

- a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
 - i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
- c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni di cui all'allegato 1 del decreto 2 aprile 2024.

1.2. In che modo è dimostrabile l'effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione?

In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto 2 aprile 2024, l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La citata attestazione, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del già citato decreto, deve essere allegata al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione.

1.3. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per i prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 2 aprile 2024?

I beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 2 aprile 2024, devono possedere, in alternativa, uno dei seguenti requisiti tecnici:

- a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti»;
- b) conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate all'impiego in processi metallurgici e siderurgici».

Il possesso del requisito tecnico di cui al precedente punto a), è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni o dichiarazioni di prodotto:

- una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
- una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 (per prodotti da costruzione) o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

Per il requisito tecnico di cui al precedente punto b), invece, il possesso dello stesso è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma tecnica UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione. Inoltre, le certificazioni devono presentare un periodo di validità coerente con l'arco temporale in cui sono state sostenute le spese dei relativi prodotti, in modo da consentire al Ministero di accertarne l'ammissibilità.

1.4. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 2 aprile 2024?

I beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 2 aprile 2024, devono possedere il

requisito tecnico della biodegradabilità e della compostabilità, il quale deve essere dimostrato di norma mediante una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432: 2002.

Le certificazioni ai sensi della norma UNI EN 13432: 2002 si ritengono equivalenti alle certificazioni prodotte ai sensi della EN 13432: 2000.

Esclusivamente per gli imballaggi biodegradabili e compostabili in carta e cartone e legno non impregnati, la dimostrazione del requisito tecnico avviene mediante documentazione alternativa alla predetta certificazione, ivi compresa una dichiarazione del fornitore che attesti le caratteristiche tecniche di biodegradabilità e di compostabilità del prodotto, riportando a tal fine i dati tecnici che consentano al Ministero di avvalorare tale dichiarazione.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione. Inoltre, le certificazioni devono presentare un periodo di validità coerente con l'arco temporale in cui sono state sostenute le spese dei relativi prodotti, in modo da consentire al Ministero di accertarne l'ammissibilità.

1.5. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 2 aprile 2024?

I beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 2 aprile 2024, devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70%. Tale requisito è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni:

- una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
- una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione. Inoltre, le certificazioni devono presentare un periodo di validità coerente con l'arco temporale in cui sono state sostenute le spese dei relativi prodotti, in modo da consentire al Ministero di accertarne l'ammissibilità.

1.6. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto 2 aprile 2024?

I beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto 2 aprile 2024, devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 60%.

Tale requisito è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni:

- una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del

regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;

- una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione. Inoltre, le certificazioni devono presentare un periodo di validità coerente con l'arco temporale in cui sono state sostenute le spese dei relativi prodotti, in modo da consentire al Ministero di accertarne l'ammissibilità.

1.7. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro, di all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto 2 aprile 2024?

I beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto 2 aprile 2024, devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale al 100%.

Tale requisito è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni:

- una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
- una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione. Inoltre, le certificazioni devono presentare un periodo di validità coerente con l'arco temporale in cui sono state sostenute le spese dei relativi prodotti, in modo da consentire al Ministero di accertarne l'ammissibilità.

1.8. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per acquisti di beni agevolabili ai sensi all'articolo 4, comma 1, del decreto 2 aprile 2024, oggetto di successiva rivendita da parte della stessa impresa beneficiaria nell'ambito dello svolgimento di attività di commerciale?

No, non sono considerate ammissibili alle agevolazioni quelle spese riferite all'acquisto di beni

che non siano utilizzati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario, configurandosi unicamente come merce di rivendita operata da operatori del commercio.

1.9. Cosa si intende per legno impregnato, serve una dichiarazione che attesti la conformità alla definizione di imballaggio in legno non impregnato?

La definizione normativa può essere recuperata dal decreto 5 febbraio 1998 (recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

In particolare, la voce "16. Rifiuti compostabili" include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità, alla lettera h), gli scarti di legno non impregnato [150103] e la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101], definendo anche i relativi requisiti (provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero).

Tenuto conto di quanto contenuto nella FAQ 1.4, pubblicata in relazione ai quesiti più ricorrenti pervenuti per il bando Materiali di recupero, si ritiene che la caratteristica di "imballaggio in legno non impregnato" possa essere dichiarato dal fornitore unitamente alle caratteristiche tecniche della biodegradabilità e della compostabilità che rendono il materiale idoneo per il recupero.

1.10. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di pallets e casse in legno?

Pallets e casse in legno sono ammissibili solo se rientrano nella categoria descritta alla lettera b) dell'articolo 4 comma 1 (150103 imballaggi in legno), a condizione che siano utilizzati dal soggetto richiedente nel proprio ciclo produttivo e fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dal decreto 2 aprile 2024. Si specifica che non sono ammissibili spese accessorie e non corredate da relativa certificazione/attestazione.

1.11. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di tappi in sughero?

I tappi in sughero sono ammessi al contributo, poiché rientrano nella definizione di imballaggi. Le caratteristiche di compostabilità e biodegradabilità che rendono il materiale idoneo per il recupero devono essere dichiarate dal fornitore, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti richiesti dal decreto 2 aprile 2024.

2. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

2.1. Quale è la forma e l'ammontare massimo dell'agevolazione concedibile?

Alle imprese ammissibili all'agevolazione spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 36% delle spese sostenute nell'anno 2023 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto, fino ad un importo massimo di euro 20.000,00. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento per la singola annualità, di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto (5 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

2.2. In relazione alle medesime spese, l'agevolazione è cumulabile con altri interventi agevolativi?

No. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto 2 aprile 2024, il credito di

imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

3. MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

3.1. Quali sono i termini per la trasmissione della domanda di accesso al contributo?

L'invio delle istanze di accesso può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile al link <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home> dalle ore 12.00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2024. Le istanze pervenute fuori dai predetti termini ovvero compilate in modo difforme dal modulo di domanda disponibile sul sito dedicato del Ministero, sono considerate irricevibili.

3.2. Chi è il soggetto autorizzato all'inserimento della domanda nella procedura informatica?

L'accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente, che deve risultare anche il soggetto sottoscrittore dell'istanza.

3.3. Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso al contributo?

Per accedere alla procedura informatica è necessario avere un'utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) attiva. Per accedere alla procedura il soggetto proponente dovrà entrare nell'area riservata eseguendo il login e quindi accedere alla sezione specifica relativa alla misura "Bando materiali di recupero".

3.4. Come deve essere compilata la domanda di accesso al contributo?

La domanda di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell'istanza di accesso. Nel manuale utente sono a disposizione tutte le indicazioni per la corretta compilazione della domanda e del modulo di attestazione delle spese. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda e del modulo di attestazione delle spese è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti.

3.5. Cosa deve essere allegato alla domanda di accesso al contributo?

Alla domanda di accesso al contributo dovrà essere allegato:

- i. l'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione;
- ii. le certificazioni tecniche di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto 2 aprile 2024 e di cui all'Allegato 1 al menzionato decreto;
- iii. le fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa documentazione di pagamento.

Nel manuale utente saranno messe a disposizione tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda e del modulo di attestazione delle spese.

3.6. Il soggetto chiamato a sottoscrivere l'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione non è in possesso della firma elettronica. È possibile produrre un documento (basato sul fac-simile presente nell'ambito della procedura informatica) compilato in ogni sua parte, firmato e timbrato in originale dal

soggetto incaricato, ma sottoscritto digitalmente dal soggetto proponente?

L'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese deve essere compilata esclusivamente nell'ambito della procedura informatica, inserendo i dati anagrafici del soggetto deputato al rilascio della stessa (presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale). La stessa deve essere quindi firmata digitalmente dal medesimo soggetto rilasciante l'attestazione. Il sistema non accetterà attestazioni con firma digitale non corrispondente.

Si consiglia di prendere visione del manuale utente al fine di perfezionare l'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese.

3.7. Quante domande può presentare un singolo soggetto?

Con riferimento alle spese 2023, ciascuna impresa può presentare una sola istanza di accesso all'agevolazione. Con riferimento alle spese 2024, sarà aperto successivamente un apposito sportello di cui sarà data notizia nell'ambito del sito ministeriale.

3.8. Il soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo? A quanto ammonta l'importo da pagare? E cosa si intende con l'espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, CONCESSIONE E MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

4.1. Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto 2 aprile 2024, il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti. Le istanze saranno tutte istruite indipendentemente dall'ordine di presentazione; nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento per la singola annualità, di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

4.2. In che modo è possibile fruire del credito di imposta concesso?

In accordo con l'articolo 9, comma 1, del 2 aprile 2024, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'articolo 10, comma 1 del citato decreto.

5. CAUSE DI REVOCA E CONTROLLI

5.1. In quali casi il contributo concesso viene revocato?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto 2 aprile 2024, il contributo è revocato nei seguenti casi:

- i. qualora venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- ii. qualora il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto;
- iii. nel caso venga accertata dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta.

5.2. Cosa succede nei casi in cui la revoca dell'agevolazione sia intervenuta successivamente alla fruizione della stessa?

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto 2 aprile 2024, nei casi di revoca, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.